COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCA DI NELLA

Seduta del 17/11/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Rappresenta di aver stipulato due contratti di finanziamento con l'intermediario.
- In data 11.6.2012 ha sottoscritto il finanziamento contro cessione del quinto n. ***93, estinto anticipatamente nel mese di agosto 2016 previa emissione del conteggio estintivo del 02/08/2016.
- In data 10/05/2010 a sottoscritto il finanziamento contro cessione del quinto n. ***371, estinto anticipatamente nel mese di luglio 2011 previa emissione del conteggio estintivo dell'8/01/2011.
- In sede di estinzione di entrambi i contratti non ha ottenuto la restituzione integrale delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati nonché della commissione di estinzione pari a € 107,60 relativa al contratto n. ***93.
- Esperito rispetto infruttuosamente il reclamo per i due finanziamenti, parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo per entrambi i contratti il rimborso di complessivi € 1.228,43 (di cui € 210,00 a titolo di spese fisse contrattuali e di istruttoria e € 107,60 per la commissione di estinzione anticipata, pari dunque a € 317,60, per il finanziamento ***93, ed € 910,83 a titolo di premi assicurativi non goduti per il contratto n. ***371**)**, oltre interessi legali dal giorno del reclamo al saldo e spese di assistenza difensiva pari a € 200,00 o altra somma liquidata in via equitativa.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Riguardo al contratto di finanziamento n. ***93, con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 *sexies* TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto.
- Inoltre, ritiene che la sentenza "Lexitor" della CGUE non sia invocabile direttamente nella disciplina dei rapporti privatistici, dal momento che la stessa interpreta una Direttiva che non ha natura "self executing" e pertanto non destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali.
- Con riferimento al rimborso delle spese fisse contrattuali sostiene la loro non ripetibilità in quanto riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto, non soggette a maturazione nel corso del tempo.
- In merito alla restituzione della commissione di estinzione anticipata, conferma la piena correttezza dell'importo addebitato a tale titolo anche ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB.
- Riguardo al contratto di finanziamento ***371, in relazione alla polizza C******2 afferma che alla ricorrente non spetta alcun rimborso poiché: 1) il finanziamento è stato estinto prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 (conv. con L. n. 221/2012); 2) alla data della richiesta di rimborso, tale polizza aveva esaurito i propri effetti, essendo rimasta in vigore per l'intera durata del contratto assicurativo, fino al 30/06/2015.
- In merito alla polizza assicurativa n. **584 [denominazione della polizza], essa non presenta alcun collegamento negoziale con il finanziamento avendo natura "sanitaria".
- Per le spese di assistenza difensiva richiama gli orientamenti dei Collegi territoriali che ne escludono la ripetibilità in relazione a fattispecie analoghe.
- L' intermediario chiede il rigetto delle domande della ricorrente.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo di una parte delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:
1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali

oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);
2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quando precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);
4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.
È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).
Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).
Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente *ex* art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).
Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.
Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.
Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla

integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.
Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.
Nel merito della presente vicenda, si procede alla valutazione separata dei due rapporti di finanziamento.
Rispetto al contratto n. ***93, la liberatoria in atti conferma l'estinzione del rapporto e la data ivi riportata è coerente con il conteggio estintivo prodotto.
Riguardo alla qualificazione degli oneri contrattuali contestati, secondo l'orientamento condiviso dei Collegio le Spese fisse contrattuali costituiscono degli oneri *up front*.
La ricorrente chiede anche la restituzione della Commissione per l'estinzione del contratto pari a € 107,60 che è stata applicata dall'intermediario, come risulta nel relativo conteggio estintivo, ma non motiva le ragioni della richiesta di rimborso. Il Collegio osserva che il debito residuo era superiore a € 10.000,00, la durata del finanziamento era superiore ad un anno e l'importo del debito residuo era pari a € 11.328,68. Pertanto, in conformità all'art. 125 *sexies* TUB, l'indennizzo addebitato, pari a € 107,60, veniva quantificato entro il limite dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, come previsto in contratto. In proposito, il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento (n. 5909/2020), secondo il quale "*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B".*
Nel caso in esame, per un verso, la commissione risulta applicata nel rispetto dei parametri di legge e negoziali; per l'altro, la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'assenza della oggettiva giustificazione della commissione contestata: pertanto questa non deve essere restituita.
In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute rispetto al contratto n. ***93, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 143,00. Detto importo non corrisponde a quanto richiesto in quanto la ricorrente ha applicato il criterio *pro rata temporis* all'onere che ha invece natura *up front*.
Rispetto al contratto di finanziamento n. ***371, la liberatoria in atti conferma l'estinzione del rapporto e la data ivi riportata è coerente con il conteggio estintivo prodotto.
L'art. 10 del contratto disciplina "l'assicurazione a copertura del debito residuo", mentre nell'art. 9, rubricato "Oneri e spese", vengono illustrati i costi a carico del cliente. I Collegi si sono ripetutamente espressi nel senso di ritenere che il diritto al rimborso degli oneri assicurativi non goduti scaturisce solo qualora tra il contratto di finanziamento e la polizza sottoscritta sussista un rapporto di connessione. Occorre quindi procedere ad esaminare le coperture assicurative abbinate al contratto al fine di accertare se sussista il

collegamento negoziale con il finanziamento e riconoscere, se del caso, il diritto al rimborso degli oneri assicurativi.
La ricorrente ha prodotto copia delle condizioni di assicurazione relative alla polizza n. C******2, cui ha aderito in sede di stipula del contratto mediante sottoscrizione dell'apposita clausola. Le caratteristiche della polizza in questione indicano la sussistenza del rapporto di connessione con il prestito in quanto l'oggetto della polizza è relativo al capitale che residua a seguito del rischio assicurato o alle rate da pagare nei periodi di verificazione del rischio (decesso, invalidità permanente totale, malattia grave, invalidità temporanea totale al lavoro perdita involontaria di impiego); inoltre la durata è legata a quella del finanziamento.
Per quanto concerne l'ipotesi dell'estinzione anticipata del prestito, le condizioni di assicurazione prevedono che la copertura assicurativa rimanga in vigore fino alla naturale scadenza. Al riguardo, si osserva che la clausola prevede l'ultrattività della polizza assicurativa rispetto all'estinzione del finanziamento senza richiedere un'esplicita dichiarazione di volontà da parte del cliente e l'estinzione del prestito è avvenuta prima dell'entrata in vigore della l. n. 221/2012 (ovvero il 15.07.2011). Il Collegio di Bologna, con la decisione n. 10259/2017 alla quale si ritiene di aderire, si è espresso a favore del diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso del premio assicurativo in un ricorso avente ad oggetto un contratto di cessione del quinto dello stipendio estinto prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 e con una polizza vita connessa che sopravviveva all'estinzione anticipata del finanziamento.
La copertura assicurativa [denominazione della polizza] n. **584 è stata sottoscritta contestualmente al prestito e con durata pari al finanziamento, ma ha ad oggetto prestazioni di natura sanitaria, con indennizzi predeterminati in misura fissa, e non appare pertanto connessa al contratto di finanziamento. In base all'orientamento ABF, il Collegio ritiene che simili polizze non rientrino nel costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, e pertanto non siano suscettibili di essere rimborsate *pro quota* in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. Collegio di Bologna, n. 5057/2019; Collegio di Roma, n. 6124/2016; Collegio di Napoli, n. 10439/2017; Collegio di Milano, n. 9972/2016).
In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute rispetto al contratto n. ***371, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 474,00. Detto importo non corrisponde a quello richiesto in quanto la ricorrente ha applicato il criterio *pro rata temporis* alla polizza C******2 e alla polizza [denominazione della polizza] **584, nonostante la non rimborsabilità di quest'ultima.
In sintesi, da quanto sopra scritto risulta che rispetto a entrambi in finanziamenti in esame alla ricorrente spetti in totale la somma di € 616,00.
Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).
La domanda di refusione delle spese legali deve essere respinta in quanto queste non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato, considerata la natura non complessa del ricorso *de quo* (Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012).
Pertanto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione di € 616,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 616,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA